

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 gennaio 2018, n. 19 **Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 9/2017, della "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – Fasano" per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118.**

### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) della L.R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. dispone che con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data*

*comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".*

L'art. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ai commi 1, 2 e 3, prescrive che *"Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."* Il medesimo articolo, ai successivi commi 5 e 6, stabilisce che *"La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".*

Con R.R. n. 14 dell'08/07/2014, avente ad oggetto *"Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno"* sono state disciplinate le caratteristiche e requisiti relativi alla *"Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 1) e alla *"Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 2), nonché il fabbisogno regionale (art. 3).

Con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 19/04/2016, per l'Area Nord del territorio dell'ASL BR, la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) ha espresso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti dell'Opera Don Guanella per la realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, da denominarsi, con sede in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla via del Faro n. 118, con la precisazione che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

Con Determinazione n. 1706 del 18/10/2016 il Comune di Fasano ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione della struttura sopra citata.

Con pec dell'8/11/2016 integrata da successiva pec del 22/11/2016, il legale rappresentante dell'ente religioso *"Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano"* ha

richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento per la suddetta struttura, allegandovi tra l'altro, attestato di Laurea della Dott.ssa Dimola Paola e relativo curriculum, autorizzazione di agibilità, sanatoria di opere edilizie e certificato prevenzione incendi.

A tal fine il legale rappresentante ha dichiarato che:

- a) la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale non ospedaliero a ciclo diurno;
- b) la struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
- c) è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Regolamento n°14 del 18/07/2014;
- d) che la Direzione Sanitaria è affidata alla Dott.ssa Dimola Paola, laureata in Scienze dell'educazione e formazione e specialista in Disturbi dello Spettro Acustico.

Con nota prot. AOO\_151/2765 del 16/03/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BR ad effettuare, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi stabiliti dal R.R. n. 14/2014 e, per quanto da quest'ultimo non specificamente previsto, dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, sita in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118, comunicando tempestivamente il relativo esito.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 2127 del 12 dicembre 2017, avente ad oggetto "*Regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Determinazione delle tariffe giornaliere e disposizioni sull'accreditamento delle strutture*" è stato stabilito di: "*approvare le tariffe pro-capite e pro-die indicate nell'allegato A, parte integrante del presente Provvedimento, da riconoscere alle Strutture di cui agli artt.1 e 2 del Regolamento n.14/2014 che verranno accreditate istituzionalmente; – disporre che le suddette Strutture, in quanto di nuova istituzione, non rientrano nel blocco degli accreditamenti previsto dall'art.1, comma 796, lettera u) della legge 296/2006 e dall'art. 3, comma 32 della L.R. 40/2007 e smi e, pertanto, possono accedere all'accreditamento istituzionale di cui alla legge regionale n. 9/2017 previa acquisizione delle autorizzazioni previste e presentazione di apposita istanza*".

Con nota pec prot. 972 del 04/01/2018, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha espresso "*parere favorevole finalizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura semiresidenziale terapeutica dedicata al trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014 intestato all'Ente religioso "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano" sito in Fasano – Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118, il cui legale rappresentante è Don Piero Lippoli, nato a San Vito dei Normanni (Br) in data 24/05/1939 c.f. LPPPTR39E24I396N, CON Responsabile di Struttura Turrisi Luigi nato a Cisternino (Br) il 13/10/1984 C.F. TRRLGU84R13C741R, laureato in tecniche della Riabilitazione Psichiatrica*". Alla nota il Dipartimento di Prevenzione ha allegato copia della griglia di verifica dei requisiti e copia della "*dichiarazione in merito ai protocolli d'intesa*" sottoscritta dal legale rappresentante.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si propone:

- di rilasciare al all'Ente religioso "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano" l'autorizzazione all'esercizio per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;

- di provvedere all'accreditamento istituzionale con successivo atto, all'esito della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento che sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione diverso da quello territorialmente competente ai sensi dell'articolo 29, comma 9, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

#### **D E T E R M I N A**

ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 9/2017:

- di rilasciare all'Ente religioso "Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera Don Guanella – filiale di Fasano" l'autorizzazione all'esercizio per una Struttura Semiresidenziale Terapeutica di n. 20 posti per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 R.R. n. 14/2014, con sede in Fasano, Frazione di Torre Canne, alla Via del Faro n. 118;
- di provvedere all'accreditamento istituzionale con successivo atto, all'esito della verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento che sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione diverso da quello territorialmente competente ai sensi dell'articolo 29, comma 9, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- di notificare il presente provvedimento:
  - Al legale rappresentante dell’Ente religioso “Provincia italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella – filiale di Fasano”, con sede in Fasano alla via Matarano, 1;
  - Al Direttore Generale della ASL BR;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla copia al Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)